COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE
PER LA VENDITA IN PIEDI DI PRODOTTI LEGNOSI

VENDITA LOTTO " KRAUN-BAIT DEI CACCIATORI"

PROGETTO TAGLIO N. 174/2026/01

Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA

Il Comune di Rovere della Luna mette in vendita il materiale legnoso posto in piedi denominato "KRAUN-BAIT dei Cacciatori" e descritto nell'allegato progetto di taglio uso commercio n. 174/2026/01- piano forestale aziendale codice 174 comune di Rovere della Luna, dd. 16.06.2026.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel titolo autorizzatorio e ribadita in questo capitolato d'oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.

Articolo 2
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei titoli autorizzatori ai quali la vendita si riferisce, nonché nel capitolato d'oneri generale e nel presente capitolato d'oneri particolare. L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati rientranti in quanto precisato all'articolo 1.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare sempre, durante le operazioni di taglio ed esbosco, la percorribilità della viabilità forestale per motivi di emergenza e soccorso. Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.

Il legname potrà essere accatastato su piazzali secondo le indicazioni dei Custodi Forestali, per la durata minima indispensabile, e comunque non oltre due mesi dal collaudo finale.

L'Ente venditore si riserva di applicare una penale di euro 50,00.= per ogni giorno di ritardo dal termine dei due mesi sopra citati. Eventuali danni cagionati al legname dallo svilupparsi di epidemie parassitarie determinate durante il deposito non potranno essere imputati all'Ente venditore.

Le utilizzazioni boschive devono essere effettuate da imprese in possesso del "Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco" rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 10702 dd. 23 agosto 1996 ed iscritte nell'Elenco provinciale delle Imprese Forestali della Provincia di Trento, istituito dall'art. 61 della Legge Provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 e disciplinato dal Regolamento regionale approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 2006 del 21 settembre 2012. L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori, le stesse si intendono a discrezione ed a carico dell'acquirente, sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nei citati Progetti di taglio, quelle previste per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, mantenimento delle infrastrutture viarie, ecc., nonché con la scrupolosa osservanza delle istruzioni fornite dal personale forestale al fine della corretta applicazione delle norme di polizia forestale.

L'esbosco del legname deve essere effettuato tramite trattore e verricello lungo le vie principali e piste di esbosco.

Le piante debbono essere utilizzate fino al diametro di cm 12 in punta.
I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere o altro restamo di proprietà dell'ente venditore.

L'offerente, con il deposito dell'offerta, dichiara di aver preso visione dei luoghi di lavorazione e della relativa viabilità di accesso, delle modalità di allestimento del cantiere e delle attrezzature e mezzi per le lavorazioni, delle misure di sicurezza da adottare per evitare qualsiasi tipo di incidenti a se stesso ed altre persone terze, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. Viene richiesta particolare attenzione nella delimitazione e segnalazione del cantiere forestale, consentendo l'accesso al solo personale autorizzato (Autorità forestale, custode forestale di zona, rappresentanti dell'Ente proprietario) nonché nel posizionamento della segnaletica prevista. Sarà compito della ditta acquirente/impresa utilizzatrice mantenere in buono stato la viabilità forestale principale e secondaria e comunque al termine delle utilizzazioni dovrà essere ripristinata.

Dovrà essere eseguita la pulizia di impluvi, sentieri, strade forestali eventualmente danneggiate con l'utilizzazione, provvedendo se necessario alla remissione in ripristino del sedime stradale e alla sostituzione di canalette;

L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.

Articolo 3
CONSEGNA DEI LAVORI

La vendita avverrà a mezzo pubblicazione sul Portale del Legno Trentino fissando come prezzo base 35 euro/mc con ammissione di sole offerte in aumento. Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro 16/06/2027 o come precisato in sede di consegna.

L'acquirente dovrà comunicare e giustificare eventuali ritardi nella conclusione delle operazioni di utilizzazione forestale. Nel caso di ritardo senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Ente proprietario si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale come riportato all'art.18 lettera g) del Capitolato d'oneri generale (1 per mille dell'importo contrattuale fino al 10%).

Dal momento della consegna nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.

Qualora entro il termine sopra indicato, si rilevasse una porzione di area non utilizzata da parte dell'acquirente, in sede di collaudo verrà eseguita una stima del valore delle piante non utilizzate e tale valore sarà ugualmente addebitato, fatta salva la facoltà di agire da parte dell'ente per l'eventuale risarcimento dei danni

La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all'Ente venditore direttamente dall'acquirente entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita. La richiesta contiene il nominativo delle imprese boschive eventualmente incaricate dall'acquirente per l'espletamento delle singole operazioni e del responsabile dell'utilizzazione dotato di patentino forestale o documento equipollente ai sensi degli articoli 102 e 61 della L.P. 11/2007.

Articolo 4
CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate PEFC-Certificato: PEFC/18-21-02/221.
Le operazioni colturali e le relative utilizzazioni boschive verranno realizzate in un bosco certificato secondo i requisiti della certificazione Gestione Forestale Sostenibile del Gruppo Territoriale PEFC Trentino, basata sui principi di PEFC.

Durante l'esecuzione delle utilizzazioni, si dovranno rispettare le modalità della gestione forestale sostenibile, definite in tali requisiti. Le operazioni colturali e le tecniche di utilizzazione ed esbosco dovranno essere eseguite in modo da minimizzare o evitare danni al suolo, alle piante rimaste in piedi e alla rinnovazione.

Non verranno eseguite lavorazioni al suolo durante l'utilizzazione nonché la raccolta diffusa della lettiera, del terriccio e del cotico erboso, fatto salvo eventuali prescrizioni stabilite dal Piano di Gestione Forestale o da interventi autorizzati dall'Autorità competente in materia.
Non sarà ammessa l'estirpazione e l'asportazione degli apparati radicali, salvo eccezioni motivate da emergenze fitosanitarie o da calamità naturali e previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente in materia; durante l'esecuzione delle operazioni colturali previste, sia che esse vengano effettuate da ditta esterna o da privato cittadino, quest'ultimo durante le attività di uso civico di raccolta del legnatico, dovranno essere impiegate tecniche di utilizzazione ed azioni tali da impedire l'innesco di incendi e lo sversamento accidentale di prodotti chimici in bosco oltre ad evitare il rilascio di rifiuti.

In caso di accadimento di uno o più degli eventi sopra citati, il soggetto responsabile dell'utilizzazione ha l'obbligo di allertare tempestivamente l'Ente proprietario del bosco e la stazione forestale territorialmente competente che procederanno ad attuare le necessarie misure di emergenza.

Articolo 5
MISURAZIONE

La misurazione dei prodotti legnosi verranno eseguite in fase di accatastamento, lungo strada forestale o sul letto di caduta; verranno comunque concordate di volta in volta con il Custode Forestale (che dovrà essere contattato almeno il giorno precedente).
La misurazione verrà effettuata secondo le seguenti modalità da specificare nel verbale di misurazione:

secondo il metodo tradizionale con cavalletto dendrometrico, mediante misurazione centimetrica del diametro del tronco a metà della lunghezza con decurtazione per corteccia del 10% in caso di abete ed esclusione dalla misurazione delle sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima di cm 10 (dieci) per ciascuna estremità. Nel caso di tronchi scortecciati non verrà applicata la riduzione per corteccia.

Restano esclusi dalla misurazione i tronchi con diametro a metà inferiore a 14 centimetri con corteccia o 12 centimetri senza corteccia.

L'Amministrazione non risponde di corpi estranei presenti nel legno (filo spinato, ecc).

Le risultanze della misurazione si assumono valide per la liquidazione del valore della massa legnosa oggetto della compravendita che l'acquirente dovrà pagare entro l'epoca stabilita e sulla base dei prezzi di vendita.

La misurazione non prevede tarizzi, solamente la riduzione fissa forfettaria per la corteccia (10% abete).

In deroga a quanto previsto dal capitolo d'oneri generale, se necessario, la misurazione potrà essere eseguita da un solo custode.

Articolo 6
PAGAMENTO

Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente attraverso il sistema PagoPa dell'Ente venditore secondo le seguenti modalità:
- versamento dell'acconto pari al 40% del valore presunto del lotto, valevole anche a titolo di cauzione definitiva, alla stipula del contratto;
- versamento del saldo entro 5 giorni dalla data di ciascun verbale di misurazione parziale o finale come definita all'art. 5 e comunque prima dell'asportazione del legname;

E' fatto, pertanto, divieto assoluto alla Ditta aggiudicataria di asportare il legname, ancorché già fatturato, esboscato e misurato, in assenza del relativo pagamento.

Articolo 7
NOMINA DEL COLLAUDATORE

Il collaudo del lotto verrà eseguito dall'Ufficio Distrettuale Forestale di Trento.

Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente capitolato d'oneri particolare dettagliano in modo più definito quanto riportato nel capitolato d'oneri generale, in quanto specifiche per l'oggetto del contratto.

Per quanto non disposto dal presente capitolato d'oneri particolare, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni specifiche di cui al capitolato d'oneri generale e al progetto di taglio.

Articolo 9
PENALI

Il mancato pagamento del primo acconto e della cauzione definitiva (e/o la mancata firma del contratto di compravendita) entro la scadenza fissata dall'Amministrazione, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti della ditta aggiudicataria, con riserva di richiedere il risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva il diritto di aggiudicare il legname alla seconda ditta classificata. Il mancato taglio ed asporto del legname entro i termini contrattuali, l'asportazione di legname non autorizzata, comporterà la rescissione del contratto di vendita e l'incameramento dell'acconto e della cauzione definitiva a titolo risarcitorio. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti, l'Ente venditore si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto di compravendita o, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere il pagamento all'eventuale Istituto garante, di richiedere inoltre il pagamento di interessi moratori di cui al D.Lgs. n.231/2002. Nel caso in cui il contratto sia dichiarato risolto, le somme versate a qualsiasi titolo saranno incamerate dall'Ente venditore, a titolo di risarcimento danni.

Articolo 10

INFORMAZIONI SUI RISCHI E LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui si trova il lotto e sulle relative vie di accesso.

Analisi del contesto della particella interessata dal cantiere di utilizzazione forestale

- Il lotto interessato dal cantiere sorge in zona extra-urbana;

- Accesso all'area: strada forestale "Longhe"

PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

La normativa in materia di sicurezza nei cantieri coinvolge la figura del committente in prima persona e lo obbliga a prodursi perché nell'ambito delle lavorazioni vengano applicate le norme di sicurezza previste dalla legge, dovendo peraltro effettuare una valutazione preventiva dei rischi presenti nell'area oggetto delle lavorazioni previste. Il D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94 e s.m.) obbliga in generale ogni lavoratore a prendersi cura della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro e ciascun datore di lavoro a porre in atto tutte le condizioni affinché possa essere garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori stessi.

I datori di lavoro e i lavoratori autonomi dovranno adottare i contenuti e le prescrizioni della presente Consegna tecnica. I direttori di cantiere, i preposti, gli assistenti sono a loro volta chiamati, ognuno per le proprie competenze, a vigilare e verificare che siano rispettate da parte dei lavoratori e delle imprese le norme di Legge in materia di sicurezza e i contenuti e le prescrizioni dettate dalla propria valutazione dei rischi e/o dal proprio Piano Operativo di Sicurezza.

• Segnaletica

Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs. 493/96 e s.m.. Essa verrà posizionata stabilmente negli specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello in relazione al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello. Particolare cura dovrà essere prestata nella delimitazione e segnalazione del cantiere precludendone l'ingresso ad estranei da ogni via di accesso. Ogni lavoratore della Ditta esecutrice e rappresentante per la sicurezza, così come ciascun lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio).

• Dispositivi di protezione individuale (DPI), pronto soccorso, vigilanza sanitaria

L'uso dei DPI da parte dei lavoratori, DPI che dovranno essere conformi a quanto indicato nel Decreto Legislativo 475/92 e succ. modifiche, è disciplinato nelle istruzioni operative della Ditta esecutrice dei lavori in oggetto e/o nell'eventuale Documento di valutazione dei rischi (DVR) in relazione alle varie fasi lavorative; l'utilizzo dei DPI stessi potrà comunque essere controllato e indicato anche dal Direttore dei lavori e/o dall'eventuale Coordinatore in fase di esecuzione in relazione allo specifico svolgimento delle lavorazioni e alle contingenze del cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta esecutrice dei lavori in oggetto dovrà informare i lavoratori delle modalità di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; la Ditta esecutrice dovrà informare i lavoratori del grado di copertura telefonica della zona di lavoro ed inoltre dovrà assegnare specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria. La Ditta esecutrice dovrà comunicare a tutti i lavoratori il luogo più vicino dove possa atterrare l'elisoccorso e la via più breve per arrivarci. Dovrà inoltre essere nota a tutti i lavoratori la dislocazione della cassetta di pronto soccorso, la quale sarà conservata a norma di Legge e dotata di tutti i presidi previsti dalla Legge stessa (il pacchetto delle medicazioni deve essere conforme a quanto previsto dal D.P.R 303/56); inoltre i lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione e formazione sui compiti, sulla formazione degli addetti al pronto intervento e sui procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso di incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi.

La ditta dovrà fornire e conservare i dati del medico competente (nominativo, numero di telefono) e in relazione alla tipologia delle lavorazioni dovrà garantire la sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse, compreso accertamenti sanitari preventivi e periodici di cui all'art. 33 della L. 303/56, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 626/94, di cui all'art. 29 e segg. Del D.Lgs. 277/91.

● Informazioni e numeri telefonici

L'impresa esecutrice ha il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo adeguato. Il piano di sicurezza se presente indicherà inoltre il percorso più breve per il raggiungimento del più prossimo posto di soccorso sanitario. Alcuni numeri di potenziale immediata utilità devono essere conservati in cantiere e posti in maniera visibile.

- Carabinieri: tel. 112

- Vigili del Fuoco: tel. 112

- Emergenza sanitaria: tel. 112

- Custode Forestale Matteo Cappelletti: tel. 339 861 4634